# Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

(Ordinanza sulle armi, OArm)

# Modifica del 21 novembre 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza del 21 settembre 19981 sulle armi è modificata come segue:

Ingresso

vista la legge del 20 giugno 1997<sup>2</sup> sulle armi (LArm, legge); visto l'articolo 150*a* capoverso 2 lettera c della legge militare del 3 febbraio 1995<sup>3</sup>,

Titolo prima dell'art. 1

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Definizioni

Art. 1

Abrogato

Art. 5a Parti di armi appositamente costruite (art. 1 cpv. 2 lett. a LArm)

Sono considerate parti di armi appositamente costruite le parti di armi da fuoco progettate o modificate appositamente per tali armi e che nella stessa esecuzione non possono essere utilizzate anche per altri scopi. Non sono considerate appositamente costruite le parti di armi quali molle, spine normalizzate, copiglie, viti o parti di legno o di plastica del fusto.

Art. 7 cpv. 1 e 2, frase introduttiva

- <sup>1</sup> Sono vietati l'acquisto, il porto, la mediazione per acquirenti in Svizzera nonché l'importazione di: ...
- <sup>2</sup> Benché, a titolo non professionale, ne siano consentiti senza permesso l'acquisto, la mediazione e l'importazione è vietato il porto di: ...
- 1 RS 514.541
- <sup>2</sup> RS **514.54**
- 3 RS **510.10**

2001-1227

Titolo prima dell'art. 21

# Capitolo 5: Importazione

Art. 22 rubrica e cpv. 1

Autorizzazione d'importazione a titolo professionale (art. 24 LArm)

<sup>1</sup> La domanda per un'autorizzazione d'importazione a titolo professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni deve essere inoltrata insieme all'apposito modulo e a una copia della patente di commercio di armi all'Ufficio centrale Armi.

Art. 23

Abrogato

Titolo prima dell'art. 24

Abrogato

Art. 24 rubrica, cpv. 1 lett. c e 3

Autorizzazione d'importazione a titolo non professionale (art. 25 cpv. 1 LArm)

<sup>1</sup> La domanda per un'autorizzazione d'importazione a titolo non professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni deve essere inoltrata con l'apposito modulo e i seguenti allegati all'Ufficio centrale Armi:

 c. copia del permesso d'acquisto di armi rilasciato dalla competente autorità cantonale se per l'oggetto da importare occorre un tale permesso.

<sup>3</sup> Abrogato

Art. 24a Autorizzazione d'importazione per armi che soggiacciono all'obbligo di un'autorizzazione d'eccezione

(art. 5, 24 e 25 LArm)

La domanda per un'autorizzazione d'eccezione per l'importazione di armi, accessori di armi, parti essenziali di armi o parti di armi appositamente costruite ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a della legge deve essere inoltrata con l'apposito modulo e i seguenti allegati all'Ufficio centrale Armi:

- a. estratto del casellario giudiziale centrale, rilasciato da tre mesi al massimo;
- b. permesso cantonale eccezionale giusta l'articolo 48;
- c. copia di un documento ufficiale di legittimazione.

Art. 25

Abrogato

# Art. 25a rubrica e cpv. 3

# Autorizzazione d'importazione per agenti di scorta

#### <sup>3</sup> Abrogato

# Art. 26 frase introduttiva e lett. b-g

L'autorizzazione d'importazione non è necessaria per:

- gli agenti di scorta incaricati da Stati esteri in occasione di visite ufficiali annunciate, se riesportano successivamente le stesse armi;
- gli agenti di scorta incaricati dalla Svizzera dopo visite ufficiali annunciate, all'estero, se reimportano le stesse armi;
- d. le persone che comprovano di impiegare le loro armi, con le relative munizioni, per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento in Svizzera e di riesportare in seguito le stesse armi;
- e. le persone che comprovano di aver impiegato le loro armi, con le relative munizioni, per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento all'estero e che si tratta delle stesse armi esportate a tale scopo;
- f. le truppe straniere e i loro membri che entrano in Svizzera per motivi d'istruzione, se riesportano successivamente le loro armi;
- g. le truppe svizzere e i loro membri che rientrano in Svizzera dopo un impiego internazionale o un'istruzione all'estero.

# Art. 27 rubrica e lett. b-e

Eccezioni all'obbligo di denunzia al momento dell'importazione

Sono esentati dall'obbligo di denunzia secondo l'articolo 6 della legge del  $1^\circ$  ottobre  $1925^4$  sulle dogane:

- b. gli agenti di scorta incaricati da Stati esteri in occasione di visite ufficiali annunciate, se importano le loro armi e le relative munizioni;
- c. gli agenti di scorta incaricati dalla Svizzera in occasione di visite ufficiali annunciate, all'estero, se reimportano le loro armi e le relative munizioni;
- d. le persone che comprovano di aver impiegato le loro armi, con le relative munizioni, per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento all'estero e che si tratta delle stesse armi esportate a tale scopo;
- le persone che comprovano di impiegare le loro armi, con le relative munizioni, per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento in Svizzera e di riesportare le stesse armi.

<sup>4</sup> RS 631.0

# Art. 33 cpv. 1 e 3

<sup>1</sup> L'autorità cantonale competente esercita la sorveglianza sulla fabbricazione, l'acquisto, il commercio e la mediazione di armi, parti essenziali di armi e parti di armi appositamente costruite, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni.

<sup>3</sup> L'Ufficio centrale Armi esercita la sorveglianza sull'importazione di armi, parti essenziali di armi, parti di armi appositamente costruite ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a della legge, munizioni ed elementi di munizioni.

#### Art. 35

Per il trattamento di domande di autorizzazione nonché per la custodia delle armi sequestrate valgono gli emolumenti secondo l'allegato.

Art. 40 cpv. 1 lett. f

- <sup>1</sup> L'Ufficio centrale Armi svolge in particolare i seguenti compiti:
  - f. rilascia e rinnova le autorizzazioni d'importazione di armi, parti essenziali di armi, munizioni nonché parti appositamente costruite e accessori di armi ai sensi degli articoli 4 e 5 capoverso 1 lettera a della legge, munizioni ed elementi di munizioni (art. 24 cpv. 5 e art. 25 cpv. 3 LArm);

Art. 46 cpv. 1 e 2

- <sup>1</sup> Lo sdoganamento è retto dalle disposizioni della legislazione doganale.
- <sup>2</sup> Le autorità doganali comunicano all'autorità che rilascia autorizzazioni lo scarico completo delle autorizzazioni d'importazione. Su richiesta, forniscono a tale autorità informazioni sull'importazione di armi.

# Art. 48 rubrica, cpv. 1 e 3 frase introduttiva

# Permessi eccezionali

- <sup>1</sup> I permessi cantonali eccezionali (art. 5 cpv. 3, 19 cpv. 2 e 20 cpv. 2 LArm) possono essere rilasciati soltanto in singoli casi motivati, per una determinata persona e di norma per una sola arma, una sola parte essenziale di arma, una sola parte appositamente costruita ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a della legge o un solo accessorio di un determinato tipo di arma. Tali permessi devono essere limitati nel tempo e possono essere vincolati a oneri.
- <sup>3</sup> Alle persone titolari di una patente di commercio di armi può essere rilasciata un'autorizzazione per l'importazione o la mediazione in Svizzera di più di un'arma, di più di una parte essenziale di arma, di più di una parte appositamente costruita ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a della legge o di più di un accessorio di arma a condizione che: ...

# Art. 51

Abrogato

Π

Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato conformemente alla versione qui annessa.

Ш

La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2002.

21 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Allegato (art. 35)

# Emolumenti riscossi per il trattamento di domande di autorizzazione nonché per la custodia delle armi sequestrate

Per il trattamento di domande di autorizzazione nonché per la custodia delle armi sequestrate sono riscossi i seguenti emolumenti:

| a. | permesso d'acquisto di armi:   |  |      |  |
|----|--|--|------|--|
|    | 1.   | armi a gas e scacciacani con dispositivo di lancio per pezzi                                     |      |  |
|    |  | pirotecnici  | 20.– |  |
|    | 2.   | spray per l'autodifesa e armi tipo Flobert (cal. 22 corto)                                       | 20.– |  |
|    | 3.   | armi da fuoco portatili  | 50   |  |
|    | 4.   | altre armi   | 50   |  |
|    | 5.   | parti essenziali di armi   | 20   |  |
| b. |  | roga dell'autorizzazione d'importazione e del permesso<br>equisto di armi                        | 10.– |  |
| c. | autorizzazione eccezionale per acquisto, porto, mediazione e importazione di:                        |  |      |  |
|    | 1.   | pugnali e coltelli ai sensi dell'articolo 7 della presente ordinanza                             | 20.– |  |
|    | 2.   | armi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera d della legge                                  | 20   |  |
|    | 3.   | armi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera e della legge                                  | 50   |  |
|    | 4.   | armi ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a della legge                                  | 150  |  |
|    | 4bis.  | parti di armi appositamente costruite ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a della legge | 50   |  |
|    | 5.   | armi ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera d della legge                                  | 120  |  |
|    | 6.   | accessori di armi  | 100  |  |
| d. | auto   | prizzazione eccezionale per il tiro a raffica (art. 5 cpv. 3 LArm)                               | 100  |  |
| e. | autorizzazione eccezionale per la fabbricazione e modifica a titolo non professionale (art. 19 LArm) |  | 50   |  |
| f. |  | orizzazione eccezionale per trasformazioni vietate<br>. 20 LArm)                                 | 50   |  |
| g. | atte   | stazione dell'Ufficio centrale Armi (art. 12 cpv. 4 LArm)  | 50   |  |
| h. | patente di commercio di armi   |  |      |  |
|    | 1.   | esame pratico  | 150  |  |
|    | 2.   | esame teorico  | 150  |  |
|    | 3.   | rilascio   | 350  |  |

| i. | permesso di porto di armi  |             |
|----|--|-------------|
|    | 1. esame pratico   | 70.–        |
|    | 2. esame teorico   | 70.–        |
|    | 3. rilascio  | 50          |
| j. | sequestro e custodia di armi   |             |
| k. | autorizzazione d'importazione a titolo professionale di armi<br>o munizioni da parte di un titolare di una patente di commercio<br>di armi |             |
| 1. | autorizzazione d'importazione, a titolo non professional di armi o munizioni   | le,<br>50.– |
| m. | autorizzazione d'importazione di armi e munizioni per a di scorta (art. 25a)   | ngenti 50.– |